

Contributi - Cartella di pagamento - Notifica a società di persone cessata - Omessa impugnativa - Rinotifica ai soci - Obiezioni di merito - Preclusione.

Corte di Appello di Brescia - 28.01.2010 n. 41 - Pres. rel. Dott. Tropeano – INPS - SCCI (Avv. Faienza) - G.E. (Avv. Vicini) – G.B. (Avv. Vicini) - Equitalia Esatri S.p.a. (Avv. dall’Asta)

Deve ritenersi avere efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo nei confronti dei soci di una società di persone la pregressa notifica della cartella alla cessata società presso la sede legale coincidente con la residenza dei soci, perfezionatasi nel regime antecedente la modifica, ex art. 4 D.lgs. n. 6/2003, dell’art. 2495 c.c., a tenore del quale la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società. La mancata impugnazione della cartella di pagamento notificata alla società cessata preclude al socio illimitatamente responsabile, destinatario di una ulteriore notifica della cartella, la riproposizione di questioni di merito.

FATTO - Con ricorsi separati depositati il 20.12.2006 G.E. e G.B., ex soci illimitatamente responsabili della GRL di G.E. & C S.n.c, proponevano opposizione avverso le cartelle esattoriali rispettivamente n. 022 2001 00988063 47 501 e n. 022 2001 00988063 47 502 notificate entrambe il 24.11.2006 con le quali si intimava a ciascuno il pagamento di somme per contributi omessi e somme aggiuntive relativamente agli anni 1993-1995. Eccepevano la prescrizione, l’infondatezza della pretesa anche per la vigenza del *beneficium excussionis* e comunque per insussistenza dell’addebito e l’erroneità del regime sanzionatorio applicato.

Si costituiva in entrambi i procedimenti l’INPS, anche per la società cessionaria SCCI, chiedendo il rigetto dell’opposizione e producendo il fascicolo amministrativo, dal quale risultavano diversi atti interruttivi; si costituiva anche Equitalia, producendo le cartoline comprovanti la notifica alla società e quella ai soci.

Il primo giudice, ritenendo non provati gli atti interruttivi, con le sentenze n.

529/08 e 530/08 dichiarava prescritto il credito.

Appellava con distinti atti l'INPS, sostenendo l'erroneità della decisione in quanto la prescrizione era decennale e, in ogni caso, erano state versate in atti le ricevute delle raccomandate con le quali, nei confronti della società, era stata interrotta la prescrizione; si costituivano, nei due procedimenti, G.E. e G.B. per la conferma, riproponendo in subordine tutte le ulteriori eccezioni. Si costituiva tardivamente all'udienza anche Equitalia, depositando il fascicolo di primo grado contenente le prove delle notifiche.

All'odierna udienza, disposta la riunione delle cause, le parti discutevano e la Corte decideva con sentenza del cui dispositivo era data immediata lettura.

DIRITTO - Le cartelle qui impugnate sono "derivate" dalla cartella principale con la quale nel 2001 l'INPS aveva chiesto alla società GRL, nel frattempo cancellata, il pagamento di contributi dovuti a causa di DM non pagati, dedotte le somme già versate con due condoni parzialmente adempiuti.

Ritiene la Corte che l'eccezione di prescrizione, accolta dal primo giudice, sia in realtà infondata, esistendo una serie di atti interruttivi costituiti sia da ricognizioni di debito che da atti di costituzione in mora.

Osserva la Corte innanzitutto che le violazioni si ricavano in via confessoria dai modelli DM10 rimasti parzialmente o totalmente insoluti, che atto interruttivo ulteriore è il verbale di accertamento degli ispettori INPS, notificato regolarmente il 10.5.1996: per inciso, si osserva che dalla data di notifica dell'accertamento deriva che la prescrizione dei crediti, relativi agli anni 1993, 1994 e 1995, è certamente quinquennale.

Ma anche tenendo conto di ciò, vi sono ulteriori atti interruttivi legati alla vicenda dei condoni: la GRL, infatti, come risulta da una corrispondenza interna tra uffici INPS, ha presentato una domanda di condono il 3.6.1996 versando una sola rata e una seconda domanda di condono il 5.6.1997 versando solo tre rate, l'ultima delle quali, come da ricevuta prodotta dall'INPS, è stata pagata il 30.9.1997.

È vero che le istanze di condono non risultano prodotte dall'INPS, ma la circostanza è ammessa dai fratelli G. nelle memorie conclusionali di

primo grado, nelle quali affermano che il versamento del 1997 potrebbe essere considerato valido atto interruttivo, mentre negano che lo sia, come si dirà, la notifica della prima cartella alla società, donde la fondatezza, a loro parere dell'eccezione.

Successivamente all'ultima rata di condono l'INPS, provveduto ai conteggi del residuo e al calcolo delle sanzioni, provvedeva all'iscrizione a ruolo e il 25.5.2001 effettuava la notifica della cartella esattoriale alla società, cartella che non veniva impugnata.

A tal proposito si rileva che “In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall'INPS, l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista “*ex lege*”, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche “*aliunde*”, in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “*potestas iudicandi*” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale”, (così da ultimo Cassazione civile , sez. lav., 16 maggio 2007, n. 11274) (1).

La notifica è avvenuta nella sede della società, ormai cancellata, in Gottolengo, Via Solaro 7 ed è stata ricevuta, come attesta la firma apposta per esteso, da G. E., sorella dei due soci anche se estranea alla società, che nel frattempo era stata sciolta senza liquidazione.

Ritiene la Corte che si tratti di valido atto interruttivo in quanto la notifica è stata effettuata nel rispetto delle norme procedurali allora vigenti.

Innanzitutto, la giurisprudenza, anche di legittimità, è assolutamente costante nell'affermare che l'intervenuta liquidazione e/o cancellazione

della società dal registro delle imprese non priva la società della propria soggettività giuridica e della legittimazione processuale, allorché la società sia stata sciolta in pendenza di posizioni debitorie o, comunque, di richieste da parte di asseriti creditori, come in questi casi è provato dal fatto che, quanto meno nei confronti dell'INPS erano addirittura pendenti le rateizzazioni del condono.

La notifica è stata attuata presso la sede legale della società stessa (in applicazione della regola di cui all'art. 145 c.p.c.) che coincideva con la residenza dei soci ed è rimasta sanata dalla circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo per essere stato il piego consegnato alla terza sorella ivi pure residente che ne ha accettato la consegna. Del resto gli oppositori hanno sempre negato la regolarità formale della notifica ma non hanno mai affermato di non averne avuto contezza, assumendosi il relativo onere probatorio.

A fronte della provata regolarità della notifica della cartella alla società e della sua mancata impugnazione, il credito, così cristallizzato, è stato fatto oggetto di due distinte cartelle esattoriali notificate correttamente all'indirizzo privato dei soci illimitatamente responsabili ex art. 145 c.p.c..

Benché in tema d'interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell'art. 2495 c.c, ex art. 4 D.lgs. n. 6 del 2003, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative ed, inoltre la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lg. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi (così Cassazione civile, sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25192), nel caso di specie l'effetto della notifica si era già interamente prodotto e quindi la domanda, svolta oggi nei confronti dei soci, beneficia del regime precedente quanto agli effetti in allora previsti per la

cancellazione dal registro delle imprese.

Se dunque la notifica alla società era corretta e il termine per l'opposizione è stato fatto spirare invano, non è neppure più possibile rimettere in termini il socio illimitatamente responsabile per la riproposizione di questioni di merito, ma solo per far valere le eccezioni tipiche relative al contratto sociale, che qui non risultano svolte.

Peraltro la mancata allegazione, da parte dell'INPS, di tutte queste circostanze, che pure si desumono dagli atti, non consentono di assumere una decisione in questo senso, ma certamente, attesa l'elencazione degli atti interruttivi tutti efficaci, consentono di escludere che si sia maturata la prescrizione del credito.

Sul merito, la questione della debenza dei contributi non può dirsi controversa, risultando chiaramente dai DM10, oltre che dai condoni, e non essendo neppure contestata efficacemente dai due appellati che si limitano a censurare la scarsa comprensibilità della cartella e la violazione del diritto di difesa. Si tratta di argomenti di stile, non a caso relegati in poche righe di un corposo ricorso, che, comunque, sono contraddetti proprio dalla presenza di precise ricognizioni di debito e di adempimenti parziali dei due condoni.

Passando all'altra questione proposta, il *beneficium excussionis* attiene, a prescindere da ogni altra considerazione, solo alla fase esecutiva e non è quindi proponibile in questa sede.

Ne consegue che la sentenza deve essere riformata con la reiezione delle opposizioni proposte e con conseguente condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese processuali liquidate in favore dell'INPS e dell'Esatri nella misura di € 1.000,00 (di cui euro 400 per diritti ed euro 550 per onorari) ciascuno per il primo grado e di € 1.200,00 (di cui euro 450 per diritti ed euro 650 per onorari) ciascuno per il presente grado.

(*omissis*)

(1) V. in q. Riv., 2007, p. 369